

*Ministero dell'Interno*  
COMMISSIONE CENTRALE EX ART. 10 LEGGE 15 MARZO 1991 N.82

Stralcio del verbale di riunione del 15 giugno 2010

*G. Pizzuto*

**LA COMMISSIONE:**

- PREMESSO** che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze - Direzione Distrettuale Antimafia, con nota del 28 aprile 2009, avanzava proposta di adozione di un piano provvisorio di protezione, nell'interesse del collaboratore della giustizia **SPATUZZA Gaspare**;
- PREMESSO** che, con delibera del 23 luglio 2009, questa Commissione ha ammesso Spatuzza al piano provvisorio di protezione, acquisito il parere favorevole in data 22 luglio 2009 della Direzione Nazionale Antimafia;
- VISTA** la proposta congiunta di ammissione al programma speciale di protezione, avanzata, in data 15 gennaio 2010, dalle Procure della Repubblica di Firenze e Caltanissetta - Direzioni Distrettuali Antimafia nell'interesse del collaboratore della giustizia Spatuzza Gaspare;
- RILEVATO** che la Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha espresso l'intesa con nota del 17 febbraio 2010;
- VISTO** il parere favorevole espresso dalla Direzione Nazionale Antimafia con nota del 23 aprile 2010;
- VISTI** la legge n.82/1991 ed il regolamento D.M. 23 aprile 2004, n.161;

**OSSERVA QUANTO SEGUE:**

È stata svolta una complessa, lunga e articolata attività istruttoria, nel corso della quale sono stati acquisiti gli atti necessari per la decisione non senza incontrare significativi ritardi da parte di talune delle procure proponenti, sì che si è reso necessario sollecitare più volte l'invio della documentazione richiesta; ciò ha



# Ministero dell'Interno

COMMISSIONE CENTRALE EX ART. 10 LEGGE 15 MARZO 1991 N.82

comportato lo slittamento fino alla seduta odierna di una decisione che poteva essere adottata già da qualche mese. Le richieste di documentazione sono state formulate e reiterate con delibere di questa Commissione adottate in data 23 luglio 2009, 11 maggio 2010, 25 maggio 2010 e 9 giugno 2010.

Secondo quanto riferito dalle Procure proponenti, Spatuzza ha iniziato a rendere dichiarazioni in data 26 giugno 2008 e ha sottoscritto il verbale illustrativo della collaborazione il successivo 18 dicembre, in epoca prossima allo scadere del termine dei 180 giorni, introdotto dalla legge 45/2001. Successivamente al completamento del verbale illustrativo, Spatuzza ha reso ulteriori dichiarazioni, in particolare, come ricorda il Procuratore nazionale antimafia nel suo parere, *“al dibattimento dinanzi alla Corte di Appello di Palermo nel procedimento contro Dell’Utri Marcello, già condannato in primo grado per concorso esterno a Cosa Nostra”*; in proposito lo stesso Procuratore fa riferimento a *“lo sviluppo e l’approfondimento – anche oltre il termine dei 180 giorni di elementi ulteriori – di conoscenze acquisite de relato”*. La deposizione riguardante il giudizio davanti alla Corte di Appello di Palermo avviene all’udienza del 4 dicembre 2009, circa un anno dopo la conclusione del verbale illustrativo; per quanto in modo ampio si documenterà fra breve, non vi è alcun elemento che autorizzi a ritenere che di quanto riferito nel dibattimento appena menzionato Spatuzza avesse già parlato nel verbale illustrativo, sia pure in modo sintetico.

È superfluo ricordare che, in base all’art. 16 quater della legge 82/1991, come modificata nel 2001, *“la persona che ha manifestato la volontà di collaborare rende al procuratore della Repubblica, entro il termine di centottanta giorni dalla suddetta manifestazione di volontà, tutte le notizie in suo possesso utili alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze sui quali è interrogato nonché degli altri fatti di maggiore gravità ed allarme sociale di cui è a conoscenza oltre che alla individuazione e alla cattura dei loro autori ed altresì le informazioni necessarie perché possa procedersi alla individuazione, al sequestro e alla confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilità dei quali essa stessa o, con riferimento ai dati a sua conoscenza, altri appartenenti a gruppi criminali dispongono direttamente o indirettamente”*. Al comma 4 si aggiunge che *“Nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, la persona che rende le dichiarazioni attesta, fra l’altro, di non essere in possesso di notizie e informazioni processualmente utilizzabili su altri fatti o situazioni, anche non connessi o collegati a quelli riferiti, di particolare gravità o comunque tali da evidenziare la pericolosità sociale di singoli soggetti o di gruppi criminali”*.



# Ministero dell'Interno

COMMISSIONE CENTRALE EX ART. 10 LEGGE 15 MARZO 1991 N.82

L'inosservanza di tale disposizione è sanzionata dai commi 7 e 9, per i quali:  
“(comma 7) *Le speciali misure di protezione di cui ai Capi II e II-bis non possono essere concesse, e se concesse devono essere revocate, qualora, entro il termine di cui al comma 1, la persona cui esse si riferiscono non renda le dichiarazioni previste nei commi 1, 2 e 4 e queste non siano documentate nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione*”. “(comma 9) *Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 4 rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria oltre il termine previsto dallo stesso comma 1 non possono essere valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati contro le persone diverse dal dichiarante, salvo i casi di irripetibilità.*”

È ben vero che la Corte di Cassazione, intervenuta a Sezioni Unite con sentenza n. 1149 del 25 settembre 2008 (depositata il 13 gennaio 2009), ha stabilito il principio di diritto secondo cui “*la sanzione della inutilizzabilità della prova, prevista per le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia dopo il termine di 180 giorni dalla manifestazione di volontà di collaborare, opera esclusivamente nel dibattimento*”, e non invece nelle fasi delle indagini preliminari, nel corso dell’udienza preliminare, nel giudizio abbreviato e ai fini dell’emissione delle misure cautelari reali e personali, allorché invece le dichiarazioni tardive sono utilizzabili. Ma è altrettanto vero che la pronuncia della Suprema Corte riguarda il regime processuale, e in particolare la utilizzabilità ai fini della decisione di quanto riferito dal collaboratore di giustizia. Ciò che invece rileva ai fini del presente provvedimento è l’aspetto amministrativo, e non processuale, dell’ammissione al programma di protezione. La valutazione distinta dei profili tutori-assistenziali rispetto a quelli giurisdizionali rappresenta un punto qualificante della riforma del sistema di protezione realizzata con la legge 45/2001. Le nuove disposizioni hanno tirato una linea di confine netta fra le valutazioni che interessano il giudizio e quelle che riguardano il piano amministrativo, e hanno eliminato ogni interferenza fra i due ambiti. È sufficiente ricordare in proposito che con la riforma del 2001 è stata eliminata la competenza di questa Commissione, a differenza di quanto previsto dal regime antecedente il 2001, per la concessione ai collaboratori di giustizia dei benefici dell’ordinamento penitenziario: eliminato il parere della Commissione, oggi tale ruolo è svolto in esclusiva dalla magistratura di sorveglianza. Come si è detto, relativamente al processo penale nel quale si inserisce la collaborazione, la giurisprudenza ritiene che il superamento del limite dei 180 giorni non è preclusivo ai fini della utilizzabilità delle dichiarazioni rese davanti a un giudice (e quindi in sede di incidente probatorio, di udienza preliminare, di giudizio abbreviato, e ovviamente di dibattimento); le dichiarazioni medesime non sono prive di rilievo neanche quando sono rese solo alla



# Ministero dell'Interno

COMMISSIONE CENTRALE EX ART. 10 LEGGE 15 MARZO 1991 N.82

polizia giudiziaria o al pubblico ministero: in tal caso, rappresentano un fatto sul quale è possibile svolgere ulteriori indagini.

Tutto ciò però non impedisce l'autonoma valutazione dell'organo amministrativo chiamato a decidere dell'ammissione al programma, al quale non può essere interdetta la funzione di controllo dell'integrale rispetto del limite temporale previsto dalla legge. Tale limite, ferma restando ogni considerazione da parte dell'autorità giudiziaria, esercita un peso non marginale proprio sul piano amministrativo: l'obbligo di lealtà e di correttezza del collaboratore nei confronti dello Stato, dal quale si aspira a ricevere un trattamento premiale, deve tradursi nella genuinità delle dichiarazioni. La fissazione dei 180 giorni quale termine ultimo per riferire fatti gravi, o comunque indimenticabili, è funzionale, secondo il Legislatore, a garantire tale genuinità e a evitare abusi, viceversa realizzabili se – come è accaduto in più casi – fossero ammesse le c.d. “dichiarazioni a rate”. Diversamente opinando, la norma prima riportata – sulla quale il Parlamento, al momento della discussione della legge 45/2001, si è soffermato a lungo, a riprova che il tema è stato affrontato non in modo sommario – resterebbe priva di significato, superata non solo dalla piena utilizzabilità delle dichiarazioni tardive davanti al giudice, ma anche dal pieno inserimento nel sistema tutorio. Si tratta di un dato incontrastato in dottrina, essendosi osservato che *“sotto l'aspetto delle misure tutorie (...) la revoca delle misure (o del programma) è disposta anche quando risulta che, pur essendone a conoscenza, il soggetto non ha riferito nel verbale illustrativo fatti di particolare gravità”* (Loris D'Ambrosio, *Testimoni e collaboratori di giustizia*, Cedam 2002, p. 140).

Quando nel suo parere il Procuratore nazionale antimafia, a proposito di ciò che viene riferito oltre il limite dei 180 giorni, ritiene *“pacifico che l'assunzione di dichiarazioni può benissimo avvenire davanti al giudice senza dar luogo ad alcuna sanzione processuale”*, non fa che confermare la non ostatività della utilizzabilità a fini giurisdizionali, secondo i criteri indicati dal giudice di legittimità. Ma una riflessione distinta deve farsi quanto alle misure assistenziali e tutorie, per le quali la logica di sistema, fondata sul completo adempimento delle regole; vige nella sua pienezza e non è condizionata dai criteri di utilizzabilità giudiziaria dei mezzi di prova. Le sanzioni rispetto alle modalità e ai tempi dell'acquisizione delle dichiarazioni sono strettamente correlate ai benefici derivanti dallo status di collaboratore, sì che dall'accertamento di una violazione al disposto di cui al comma 4 dell'art. 16 quater, che postula la completezza delle conoscenze riferite nel verbale illustrativo, non può che derivare il venir meno delle speciali misure di protezione.



# Ministero dell'Interno

COMMISSIONE CENTRALE EX ART. 10 LEGGE 15 MARZO 1991 N.82

È certo che, secondo quanto informano le Procure di Firenze, di Caltanissetta e di Palermo, la parte di dichiarazioni di Spatuzza rese prima dei 180 giorni è in grado di permettere una ricostruzione alternativa della strage di via D'Amelio, in insanabile contraddizione rispetto a esiti giudiziari da tempo coperti dal giudicato, e costituisce fonte di approfondimento e di ulteriore indagine. È però altrettanto vero, come sottolinea il Procuratore della Repubblica di Palermo (che pure ha concesso l'intesa ai fini della ammissione) nel parere del 17 febbraio 2010, che permangono *"riserve in ordine all'effettiva e piena "apertura" dello Spatuzza, che non sembra aver fornito, sul piano della novità della collaborazione, le ampie e approfondite informazioni che era legittimo attendersi in considerazione dello spessore mafioso del dichiarante"*. Tali perplessità erano state avanzate, in sede di valutazione ai fini del piano provvisorio, dal Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, allorché parlava di asserzioni *"non del tutto convincenti"*, di *"fondati dubbi di attendibilità"*, di genericità e incoerenze; e non paiono del tutto superate da un più deciso avviso favorevole poi espresso in relazione al programma definitivo.

Tuttavia, fermo restando che le dichiarazioni di Spatuzza riguardanti la ricostruzione delle stragi di via D'Amelio e di via dei Georgofili sono valutate dalle autorità giudiziarie proponenti altamente significative per far emergere profili di responsabilità ulteriori rispetto a due delle vicende più drammatiche della storia italiana più recente, quanto dal medesimo Spatuzza riferito in epoca di gran lunga successiva allo scadere del limite dei 180 giorni non costituisce un semplice approfondimento di informazioni già fornite (e su ciò si forniranno più in avanti elementi a sostegno), né appare trascurabile o marginale, al punto da essere privo di qualsiasi rilievo. Non può, cioè, ragionarsi nei seguenti termini: Spatuzza parla, a proposito di via D'Amelio, di cose nuove e intrinsecamente attendibili, rispetto alle quali la deposizione nel giudizio davanti alla Corte di Appello di Palermo all'udienza del 4 dicembre 2009, pur avendo un contenuto non anticipato nel semestre successivo all'avvio formale della collaborazione, ha comunque un peso irrilevante. È vero il contrario: il processo in secondo grado a Palermo contro il sen. Marcello Dell'Utri è in corso da anni, molto prima dell'inizio della collaborazione di Spatuzza; la deposizione di Spatuzza in tale contesto è stata ritenuta così importante dal p.m. di tale giudizio da chiederne l'ammissione quando l'istruttoria dibattimentale era chiusa, ed era già in corso la discussione finale. Tale valutazione è stata confermata dal collegio giudicante, che ha disposto la riapertura dell'istruttoria, proprio al fine di permettere l'esame di Spatuzza, dopo una lunga discussione fra le parti, avente a



# Ministero dell'Interno

COMMISSIONE CENTRALE EX ART. 10 LEGGE 15 MARZO 1991 N.82

oggetto l'estensione delle accuse a carico di Dell'Utri, a seguito della novità delle dichiarazioni che il p.m chiedeva che Spatuzza rendesse (come è poi accaduto). È evidente che affermazioni come quelle rese nel dibattimento Dell'Utri, riguardanti il medesimo parlamentare e il presidente del Consiglio in carica, avessero un peso non inferiore per importanza a quelle relative alle modalità del furto della Fiat 126 adoperata per la strage di via D'Amelio.

Secondo le autorità giudiziarie proponenti, le affermazioni di Spatuzza successive alla redazione del verbale illustrativo (comunque dopo lo scadere del termine dei 180 giorni), costituirebbero invece – come si è detto – un approfondimento di dichiarazioni già rese: pertanto sarebbero ininfluenti rispetto alla genuinità del soggetto. Questa esegesi, ad avviso della Commissione, incontra una resistenza nella lettura dei verbali acquisiti. Se si pongono a confronto i verbali degli interrogatori resi da Spatuzza alla D.D.A. di Palermo il 6 ottobre 2009 e alla D.D.A. di Firenze il 16 e il 18 giugno 2009, il 30 luglio 2009 e il 20 agosto 2009, che costituiscono la base per l'escussione all'udienza dibattimentale del 4 dicembre 2009, con i verbali delle dichiarazioni rese alla D.D.A di Palermo il 7 e l'8 luglio 2008, alla D.D.A. di Caltanissetta il 17 novembre e il 18 dicembre 2008 e alla D.D.A. di Firenze il 9 e il 17 luglio 2008, il 17 dicembre 2008 e il 16 marzo 2009, si constata che in epoca successiva alla scadenza del semestre dall'avvio della collaborazione Spatuzza dapprima ha confermato le dichiarazioni rese in precedenza; quindi ha riferito di un incontro con Giuseppe Graviano al bar Doney a Roma, in via Veneto, collocandolo temporalmente nel gennaio 1994. Durante quest'incontro Graviano, a dire di Spatuzza, fece i nomi di Dell'Utri e di Berlusconi, indicati come i soggetti dai quali si era "ottenuto tutto", al contrario di quanto accaduto prima con esponenti del Partito socialista.

In precedenza Spatuzza si era limitato a dire: che per sua deduzione "*i contatti politici dei Graviano fossero ubicati a Milano*"; che a suo parere esisteva un collegamento tra "*i fratelli Mangano, Vittorio Mangano e lo stesso Dell'Utri*" (verbale illustrativo dell'interrogatorio reso alla D.D.A. di Caltanissetta il 17 novembre 2008); che per sua supposizione "*la persona vicina ai Graviano fosse Marcello Dell'Utri, anche se il nome non mi fu mai esplicitamente fatto*" (verbale illustrativo dell'interrogatorio reso alla D.D.A. di Caltanissetta il 18 dicembre 2008); che, commentando con Giuseppe Graviano la strage di Firenze del 1993 al termine dello stesso anno, Graviano "*prima ci chiese se capivamo di politica e poi ci spiegò che era in atto una "situazione" che, qualora fosse andata in porto, avremmo*



# Ministero dell'Interno

COMMISSIONE CENTRALE EX ART. 10 LEGGE 15 MARZO 1991 N.82

*ottenuto tutti enormi benefici e si doveva pertanto continuare la campagna stragista poiché coloro che dovevano si sarebbero dati "una smossa". Ne dedussi che era in atto una trattativa con ambienti della politica" (verbale illustrativo dell'interrogatorio reso alla D.D.A. di Caltanissetta il 4 luglio 2008); che "l'interesse in riferimento alle stragi del 1992, a mio parere, deriva dal fatto che (...) c'era una trattativa in corso con ambienti politici all'epoca delle stragi, come mi disse Giuseppe Graviano. Sicché, anche in riferimento all'interessamento che mi fu chiesto per il mandamento di Porta Nuova - retto all'epoca da Vittorio Mangano - ritengo che la persona vicina ai Graviano fosse Marcello Dell'Utri, anche se il nome non mi fu mai esplicitamente fatto" (verbale illustrativo dell'interrogatorio reso alla D.D.A. di Caltanissetta il 18 dicembre 2008); che comunque, a proposito degli attentati del 1993 e dalla individuazione delle ragioni degli obiettivi scelti, "non ci sono state spiegazioni?" (interrogatorio reso alla D.D.A. di Firenze il 9 luglio 2008). E' veramente arduo leggere in tutto ciò di cui Spatuzza parla il 6 ottobre 2009, e quindi il 4 dicembre 2009, una integrazione o uno sviluppo di quanto riferito nei 180 giorni decorrenti dall'inizio formale della collaborazione!*

Gli stessi p.m. hanno contestato a Spatuzza la tardività di alcune dichiarazioni e hanno sottolineato la necessità di aggiungere qualcosa e di rettificarne qualche altra rispetto a quanto asserito in precedenza. L'interrogatorio reso alla D.D.A. di Palermo il 6 ottobre 2009 si era aperto, come risulta dalla trascrizione acquisita, da una precisazione del p.m. interrogante: *"il senso delle nostre domande è quello di cercare di mettere meglio a fuoco i suoi ricordi e di approfondire questi temi che aveva soltanto accennato in modo diciamo un po' più generico"* (p. 11 del verbale trascritto); seguiva il richiamo, sempre da parte del p.m., al termine dei sei mesi. In un passaggio ulteriore, a fronte delle risposte di Spatuzza, il medesimo p.m. chiedeva: *"non è che scopriamo fra qualche mese che c'era qualche altra cosa?"* (p. 43 del verbale trascritto). "Altra" è termine che richiama non un approfondimento o una specificazione, bensì qualcosa di diverso e di aggiuntivo. Identico quesito veniva ribadito dal p.m. più avanti, verso la conclusione dell'interrogatorio: *"Inevitabilmente la domanda che le dobbiamo fare è: perché queste cose ce le ha riferite soltanto con tanto ritardo?"*. In tal modo sono proprio i p.m. precedenti che certificano inconfutabilmente che Spatuzza ha parlato di questioni importanti oltre il limite temporale previsto dalla legge. Tale conclusione è corroborata dalla lettura degli interrogatori resi alla Procura di Caltanissetta il 17 novembre 2008 e il 18 dicembre 2008, nel corso dei quali il p.m. ha più volte chiesto a Spatuzza se fosse a conoscenza di collegamenti tra Graviano e personaggi della politica: p. 102: *"ma Graviano aveva*



# Ministero dell'Interno

COMMISSIONE CENTRALE EX ART. 10 LEGGE 15 MARZO 1991 N.82

*collegamenti (...) come personaggi della politica?"; p. 107 "lei conosce, sa quali fossero i collegamenti se ci fossero collegamenti tra Graviano e personaggi della politica". L'interrogatorio è del 17 novembre 2008: Spatuzza non ha fornito nessuna risposta, né ha riferito fatti o circostanze; nell'occasione (p. 108) egli ha citato Berlusconi, collegandolo alla possibilità di un giovane che i Graviano intendevano sponsorizzare come calciatore per il Milan, ma precisando che tutto questo era solo "un pensiero mio personale".*

Ancora più evidente è quanto riportato dalla trascrizione del verbale del 18 dicembre 2008; ecco le parole di Spatuzza (p. 25): *"(...) a oggi possiamo dire che c'è in piedi questa storia: se non arriva niente da dove ti deve arrivare è bene che anche noi iniziamo a trattare coi magistrati. Io ho letto la questione di Porta Nuova di cui sono stato incaricato, dopo le stragi di Firenze, di andare a mettere a posto questo quartiere di Porta Nuova. Facendo un discorso così esteso, sono convinto che la persona vicina a Graviano è il Mangano Vittorio, e di cui conseguenza il Marcello Dell'Utri, di tutto questo discorso che faccio io."* Il p.m. a questo punto ha chiesto: *"sì, però questi nomi non le furono fatti, diciamo"*, e Spatuzza ha risposto *"no, no"*. Più avanti il p.m. ha insistito: *"(...) perché se noi sappiamo che non c'è stato, ipotesi Dell'Utri, è un discorso ma lei lo ha mai saputo? O pensa lei?"* Spatuzza: *"no, no, è un pensiero mio (...)"* (p. 28 del verbale dell'interrogatorio del 18 dicembre 2008). E prima (interrogatorio reso alla D.D.A. di Firenze il 9 luglio 2008), sempre a proposito delle stragi del 1993, e sulla preparazione dell'attentato allo stadio Olimpico, il p.m. faceva notare a Spatuzza *"però sulle motivazioni lei ci dice poco! (...) Poco lei sa! (p. 84)"*, e aggiungeva: *"ma lei l'ha mai saputo chi erano questi politici, chi erano queste persone a cui Graviano, in questa fase successiva, nemmeno una domanda non se n'è mai parlato? (p. 85)"*. A tale quesito Spatuzza ha risposto riferendo come suoi pensieri i contatti intercorsi con i socialisti, e in particolare, a suo dire, con Martelli e altri tre, negli anni '80. Peraltro (nell'interrogatorio reso alla D.D.A. di Firenze il 9 luglio 2008) Spatuzza ha contestato le affermazioni fatte dal pentito Romeo, ricordate a lui dai p.m., a proposito del *"politico che c'era dietro gli attentati"* (p. 74), e ne ha negato la veridicità sostenendo che, se fossero state vere, sarebbe stata la prima cosa che avrebbe riferito. Ancora; nell'interrogatorio alla D.D.A. di Firenze del 16 marzo 2009 i p.m. chiedevano conto a Spatuzza di *"un suo attivarsi politicamente alla campagna elettorale del '94 in favore di Forza Italia"*, ricevendo come risposta *"no escluderei tassativamente. Perché sono latitante nel '94. mi sembra impossibile"* (p. 71). Nel medesimo interrogatorio il p.m. domandava *"(...) perché lei dice 'ebbi l'incarico di mettere ordine nel mandamento di Porta Nuova,*



# Ministero dell'Interno

COMMISSIONE CENTRALE EX ART. 10 LEGGE 15 MARZO 1991 N.82

*ciò di Vittorio Mangano'. Era uno degli indici che lei portava per dire che l'interlocutore politico era quei personaggi dell'ambiente Forza Italia. Però ecco, il passaggio dal mandamento di Porta Nuova a questi interlocutori come era? Tramite la persona di Vittorio Mangano?". Risposta di Spatuzza: "no, no: noi. Sono stato incaricato io da Giuseppe Graviano di andare in quel quartiere e mettere ordine" (p. 73). Ancora una volta, dopo la scadenza dei 180 giorni, Spatuzza è restato sul generico, o addirittura ha escluso, coinvolgimenti di politici nelle stragi.*

Se tanto non bastasse, è il medesimo Spatuzza ad ammettere di avere deliberatamente mantenuto il silenzio su alcune circostanze, per timore delle conseguenze e in attesa di fare ingresso nel programma di protezione: *"non ho riferito subito di queste cose riguardanti Berlusconi - egli ha detto il 6 ottobre 2009 alla D.D.A. di Palermo - perché intendevo prima di tutto che venisse riconosciuta la mia attendibilità su altri argomenti e poi riferirne, sia per ovvie ragioni inerenti la mia sicurezza, sia per non essere sospettato di speculazioni su questo nome nella fase iniziale, già molto delicata, della mia collaborazione"* (p. 8 del verbale riassuntivo). Ancora più esplicito il testo della trascrizione integrale dello stesso interrogatorio: *"(...) dissi, mi mettono al sicuro e poi ne parliamo anche perché ero convinto che se avrei tirato in ballo questi due soggetti, qualcuno potrebbe venire a dirmi a me che io stavo utilizzando, stavo sfruttando personalità per ottenere il programma di protezione. Ci dissi: no me lo devono dare immediatamente e poi possiamo parlare (...)".* In dibattimento, il 4 dicembre 2009, Spatuzza conferma: *"la persona che io dovevo tirare in ballo (il riferimento è a Berlusconi) l'avrei trovata al 100% come primo ministro".* Questo è l'argomento che egli adopera per spiegare il silenzio serbato in proposito già dai colloqui investigativi, intervenuti col Procuratore nazionale antimafia nel marzo 2008. Questa, sempre a suo dire, è la spiegazione del non averne parlato neanche dopo, allorché ha sostenuto di avere "omissato" tanti particolari, per lo meno fino a giugno 2009.

Qualche apertura a nuove dichiarazioni Spatuzza l'aveva data per la prima volta il 16 giugno 2009, nell'interrogatorio alla D.D.A. di Firenze, allorché (un anno dopo l'avvio della collaborazione, e sei mesi dopo la scadenza del termine di 180 giorni) veniva informato dai p.m. e dal suo difensore che *"la procura di Palermo ha espresso parere favorevole al programma"* (p. 5); egli ha commentato *"non lo sapevo. Questa è una bellissima cosa"*, quindi ha spiegato: *"perché io aspettavo la conferma di Caltanissetta e di Palermo? Perché siccome io nelle fasi delle mie dichiarazioni ho omissato qualche parte"* (p. 19). Nel medesimo interrogatorio ha per la prima volta



# Ministero dell'Interno

COMMISSIONE CENTRALE EX ART. 10 LEGGE 15 MARZO 1991 N.82

spiegato i suoi "omissis" col cambio di governo ("la persona che io dovevo tirare in ballo già si stava preparando a andare a prendere il paese nelle mani" p. 26), e ha mostrato piena consapevolezza della norma sui 180 giorni e del mancato rispetto di essa da parte sua: "io speravo che entro i sei mesi si chiudeva tutto, perché si doveva chiudere tutto. Perché con quello che aveva Caltanissetta nelle mani e con quello che aveva la Procura di Firenze io ero tranquillo che entro i sei mesi noi riusciremo ad avere il programma di protezione e poi mi aprivo con queste dichiarazioni. Purtroppo e disgraziatamente la Procura di Caltanissetta, io costruivo ponti e lei demoliva tutto. (...) I sei mesi sono passati e non mi posso aprire più (p. 27). (...) io cercavo di avere prima il programma di protezione e poi aprirmi. Purtroppo mi dispiace che questo non è avvenuto" (p. 28). Più avanti avrebbe precisato che "neanche era programmato a dirvelo oggi, stiamo attenti! Io, se l'avvocatessa non veniva neanche ve lo dicevo, perché aspettavo io il semaforo verde di Caltanissetta e Palermo" (p. 62). Immediatamente prima aveva detto che il parere favorevole all'inserimento nel programma delle procure di Caltanissetta e di Palermo lo incoraggiavano ad aprire altri capitoli. E quindi ha fatto seguire il primo racconto dell'incontro con Graviano al bar Doney, a Roma in via Veneto (p. 37 e ss) e del riferimento nella circostanza di Graviano a Berlusconi. Ciò ha portato il p.m. che lo interrogava a domandargli se la paura che manifestava "deriva dal fatto che lei rende dichiarazioni a carico di mafiosi, o anche per la portata di queste sue dichiarazioni che lei ci ha fatto finora?" (p. 62), con ciò certificando che le ha rese per la prima volta in quella circostanza. Ancora più esplicito è stato lo stesso p.m. quando, rivolgendosi a Spatuzza, gli ha contestato che, avendo "omissato" in precedenza una parte del racconto, "quello che sta dicendo ora è un inedito assoluto, perché lei ha taciuto di un incontro che è fondamentale", riguardando "il contenuto del colloquio" intercorso al bar Doney (p. 108).

Nel corso della sua attività, questa Commissione è venuta a conoscenza di dichiarazioni rese dopo i primi 180 giorni in un numero non significativo di casi. Quando ne sono ricorsi i presupposti di fatto, la disposizione ha comunque trovato applicazione; va ricordata la vicenda di un soggetto, ammesso a piano provvisorio di protezione nell'ottobre 2002, per il quale la medesima D.D.A. proponente nell'aprile 2003 ha chiesto la revoca per avere il dichiarante omissso un particolare importante. Successivamente la Procura in questione ha domandato la nuova ammissione a programma, attestando una collaborazione completa, ma la Commissione ha respinto l'istanza per essere una parte delle affermazioni intervenute dopo i 180 giorni.



# Ministero dell'Interno

COMMISSIONE CENTRALE EX ART. 10 LEGGE 15 MARZO 1991 N.82

In conclusione, la circostanza che Spatuzza abbia riferito all'autorità giudiziaria elementi nuovi, mai esposti prima, e particolarmente significativi, circa un anno dopo l'avvenuta scadenza del termine semestrale, impone il rigetto dell'ammissione al programma definitivo e la revoca del piano provvisorio. Resta salva, ovviamente, la necessaria tutela personale che sarà garantita, pur in assenza di programma, secondo le modalità ordinarie. Si richiama in proposito l'art. 1 del D.M. 7 febbraio 2006, n. 144 (recante il regolamento in materia di trattamento penitenziario di coloro che collaborano con la giustizia), nella parte in cui prevede che si applicano dette disposizioni anche ai detenuti e gli internati che sono stati sottoposti al piano provvisorio di protezione non seguito dalla definizione delle speciali misure di protezione.

**VISTO** l'art.10, comma 2 septies, della legge n.82/91, modificata con legge n.45/2001;

**RITENUTO** di incaricare il Servizio Centrale di Protezione di segnalare la posizione del collaboratore al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nonché quella dei familiari già rinunciatarî alle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza, ai fini dell'adozione delle ordinarie misure di protezione, ritenute adeguate al livello specifico di rischio segnalato;

## DELIBERA

- di non accogliere la richiesta di ammissione al programma speciale di protezione nei confronti di Spatuzza Gaspare, avanzata congiuntamente in data 15 gennaio 2010, dalle Procure della Repubblica di Firenze e Caltanissetta - Direzioni Distrettuali Antimafia;
- di incaricare il Servizio Centrale di Protezione di segnalare la posizione del predetto al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nonché quella dei familiari, già rinunciatarî, alle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza, ai fini dell'adozione delle ordinarie misure di protezione, ritenute adeguate al livello specifico di rischio segnalato;



# Ministero dell'Interno

COMMISSIONE CENTRALE EX ART. 10 LEGGE 15 MARZO 1991 N.82

- di ricordare che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio entro il termine di giorni sessanta dalla data di notifica;
- di non attribuire al presente provvedimento classifica di segretezza.

**IL PRESIDENTE**  
**Alfredo Mantovano**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alfredo Mantovano', written over a vertical line that extends downwards from the text above.